

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

e manifestare al Governo in proposito le sue idee, non ho difficoltà che in uno dei giorni della prossima settimana, che piacerà di fissare alla Camera, si faccia luogo a questa interpellanza.

Ci sono poi le interrogazioni di maggiore ampiezza (credo che sieno due o tre), le quali riguardano la magistratura.

Su questo particolare, come già ho dichiarato, sono intento ad apparecchiare alcune proposte di legge che debbono essere presentate alla Camera. Bramerei che fossero ancora ritardate per alcuni giorni queste interrogazioni, perchè vorrei che le medesime potessero chiudersi non con promesse, ma colla effettiva presentazione delle accennate proposte di legge.

Del resto, se si vuole affrettarle, sarò sempre agli ordini della Camera; solamente dichiaro che credo aver bisogno ancora almeno di una settimana e mezza, perchè le accennate proposte di legge sieno in istato di essere presentate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

**RIGHI.** Io ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli di essere disposto ad accettare la mia interpellanza relativa all'istituzione dei manicomi criminali nel nostro paese, anche indipendentemente dal tempo in cui verrà in discussione il Codice penale. Non è un'infantile sollecitudine di voler addivenire alla discussione di questo progetto di legge che fece sì, che io abbia insistito nel pregarnelo, dirò meglio, nell'accettare la proposta che egli mi fa, di porre all'ordine del giorno entro la presente settimana la mia interpellanza, ma si è che, allorquando noi saremo per discutere il Codice penale, avremo questioni così gravi da trattare, che preoccuperanno intieramente l'attenzione della Camera. Parmi che sia opportuno, che la presente questione non meno grave, e per la prima volta trattata, formi soggetto di una particolare discussione.

Egli è per ciò, che io testè pregava l'onorevole guardasigilli di volere porre all'ordine del giorno in questa settimana la mia interpellanza.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Me ne rimetto alla prudenza dell'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Allora, se la Camera non dissente, la interpellanza dell'onorevole Righi sarà messa all'ordine del giorno della seduta di sabato 14 corrente.

L'onorevole Del Giudice acconsente che si rimandi lo svolgimento della sua interrogazione al giorno in cui l'onorevole Dell'Angelo svolgerà il suo progetto di legge?

**DEL GIUDICE.** Una volta che la mia interrogazione è subordinata allo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Dell'Angelo, se l'onorevole mi-

nistro non avesse difficoltà a che per lo svolgimento di quel progetto di legge fosse anche stabilito un determinato giorno...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quando si voglia. Si potrebbe anche fissare la tornata di sabato prossimo venturo.

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo permette, allora anche questa interrogazione sarà pur messa all'ordine del giorno della tornata di sabato prossimo venturo.

Resta così stabilito.

L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.

**ANTONIBON.** Io veramente sono dolente per questa nuova proroga per la gravità dell'interpellanza che noi intendiamo fare al ministro guardasigilli; ma d'altra parte sono fiducioso nella sua parola che questa interpellanza potrà essere svolta nella prossima ventura settimana; e quindi per ora mi dichiaro soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha nulla da opporre?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetto per la settimana ventura.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe mettere all'ordine del giorno di mercoledì della settimana ventura.

**ANTONIBON.** Accetto, se l'onorevole ministro vi acconsente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sarò agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE.** In tal caso la detta interpellanza sarà messa all'ordine del giorno di mercoledì della settimana prossima.

Ritorniamo al disegno di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

Se ne dà lettura:

Progetto del Ministero nuovamente emendato:

« Art. 1. I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, e dopo due terzi del tempo anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile: ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni